

Numero Speciale



PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE SUI L.E.A. *(Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria)*

LA NOSTRA CONTROPROPOSTA AL DISEGNO DI LEGGE-DELEGA DEL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SETTORE ASSISTENZIALE

Considerata l'estrema gravità delle condizioni di vita della stragrande maggioranza delle persone non autosufficienti (oltre un milione di nostri concittadini) invitiamo i lettori a collaborare alla raccolta delle firme e delle adesioni per la presentazione al Parlamento della Petizione popolare nazionale per il finanziamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria.

Segreteria del Comitato promotore: Fondazione promozione sociale onlus, Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011.812.44.69, sito: www.fondazionepromozionesociale.it, e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it

SOMMARIO


Pag. 2 *Petizione popolare nazionale sui Lea (volantino)*

Pag. 4 *Testo del disegno di legge-delega del Governo per la riforma assistenziale*

Pag. 6 *Petizione popolare nazionale per l'attuazione dei Lea: la nostra controproposta al disegno di legge-delega del Governo per la riforma del settore assistenziale*

Pag. 13 *Una prima risposta al pretesto della scarsità delle risorse economiche indispensabili per le esigenze vitali delle persone non autosufficienti*

Pag. 19 *Interrogazione contro il disegno di legge-delega del Governo*



PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE SUI LEA- Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria

Ai Sindaci, agli Assessori ai servizi sociali, ai Consiglieri comunali

Ai Presidenti e ai Direttori dei Consorzi socio-assistenziali

Ai Direttori Generali delle Asl

Ai Responsabili delle Cooperative e degli altri enti gestori

Agli Operatori socio-sanitari dei servizi pubblici e privati

Alle Organizzazioni sindacali

Alle Organizzazioni di tutela delle persone non autosufficienti

Di fronte alle decine di migliaia di persone non autosufficienti (anziani colpiti da patologie invalidanti, dementi senili, soggetti con handicap intellettivo, malati psichiatrici gravi e limitata autonomia) alle quali sono molto spesso negate le prestazioni socio-sanitarie, la Fondazione promozione sociale onlus e le organizzazioni sotto elencate (*) promuovono una **Petizione popolare nazionale per il finanziamento dei Lea**, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

In base ai Lea, le persone sopra indicate hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali (centri diurni per dementi senili o per i succitati soggetti con handicap intellettivo o per i malati psichiatrici molto gravi) e residenziali (Rsa, Residenze sanitarie assistenziali o strutture analoghe o comunità alloggio per le persone con handicap).

Detti diritti devono essere attuati dalle Asl e dai Comuni singoli e associati, che non possono negare o ritardare le prestazioni nemmeno con il pretesto della mancanza di finanziamenti o di personale.

La Petizione popolare nazionale ha altresì le seguenti finalità:

- informare la cittadinanza e le organizzazioni sociali e sindacali in merito alle esigenze fondamentali di vita delle persone non autosufficienti e ai diritti sanciti dai Lea;
- sollecitare le Regioni affinché definiscano le modalità di accesso ed i criteri gestionali degli interventi domiciliari, in modo che anche queste prestazioni siano pienamente esigibili come lo sono già, in base alle norme nazionali, quelle residenziali e semiresidenziali;
- diffondere le iniziative intraprese dai gruppi di base che hanno consentito a numerose persone con grave handicap intellettuale di frequentare centri diurni o di essere accolti presso strutture residenziali, nonostante gli iniziali rifiuti delle istituzioni tenute a provvedere;
- segnalare le concrete possibilità di opporsi con successo alle dimissioni di anziani cronici non autosufficienti, di dementi senili e di malati psichiatrici gravi da ospedali e da case di cura private convenzionate;
- fornire alle organizzazioni e alle persone interessate le informazioni necessarie per contrastare le conseguenze negative sugli utenti che potrebbero essere provocate dal disegno di legge-delega n. 4566 per la riforma dell'assistenza presentato dal Governo alla Camera dei Deputati il 29 luglio 2011.

Il testo della Petizione popolare nazionale è scaricabile dal sito:
www.fondazionepromozionesociale.it
in cui sono anche indicate le modalità per ottenere l'attuazione
dei diritti previsti dalle leggi vigenti

Le organizzazioni pubbliche e private che intendono aderire alla Petizione e coloro che sono disponibili a raccogliere le firme di cittadini elettori sono pregati di rivolgersi alla **Segreteria del Comitato promotore (*)** c/o *Fondazione promozione sociale onlus (Via Artisti 36 - 10124 Torino. Tel. 011-8124469, fax 011-8122595 e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it www.fondazionepromozionesociale.it)* che provvede anche all'invio gratuito dei moduli per la raccolta delle firme

(*) Al **COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLA PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE SUI LEA** aderiscono le seguenti organizzazioni: Fondazione promozione sociale onlus (Torino); Adina, Associazione per la difesa dei diritti delle persone non autosufficienti onlus (Firenze); Associazione senza limiti (Milano); CartaCanta onlus, Associazione tutela diritti persone non autosufficienti (Parma); Comunità Progetto Sud onlus (Lamezia Terme, Cz); Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base (Torino); Gruppo solidarietà (Moie di Maiolati, An); Medicina Democratica onlus (Milano); Movimento Handicap (Verona); Mtd onlus, Movimento per la tutela dei diritti delle persone diversamente abili e quelle non autosufficienti (Pavia); Opinio Populi (Lecco). Riviste: *Appunti; Controcittà; Prospettive assistenziali.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE-DELEGA DEL GOVERNO PER LA RIFORMA ASSISTENZIALE

Riportiamo l'articolo 10 "Interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale" del disegno di legge n. 4566 "Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale", presentato alla Camera dei Deputati in data 29 luglio 2011 dal Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti.

Articolo 10

1. Nel rispetto dei vincoli di disciplina del bilancio, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità agli articoli 117, secondo comma, lettera *m*), e 118 della Costituzione, uno o più decreti legislativi che sono finalizzati, sul presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, alla riqualificazione e all'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi, al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili con i principi di efficacia e adeguatezza, alla promozione dell'offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali, secondo regolazioni definite in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione degli indicatori della situazione economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare;

b) riordino dei criteri, inclusi quelli relativi all'invalidità e alla reversibilità, dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché delle relative situazioni a carattere personale e familiare per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali;

c) armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno allo scopo di:

1) evitare duplicazioni e sovrapposizioni;

2) favorire un'adeguata responsabilizzazione sull'utilizzo e sul controllo delle risorse da parte dei livelli di governo coinvolti anche, ove possibile e opportuno, con meccanismi inerenti al federalismo fiscale;

3) perseguire una gestione integrata dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali;

d) in particolare, per l'indennità di accompagnamento, istituzione di un fondo per l'indennità sussidiaria ripartito tra le Regioni, in base a *standard* definiti in base alla popolazione residente e al tasso di invecchiamento della stessa nonché a fattori ambientali specifici, al fine di:

1) favorire l'integrazione e la razionalizzazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

2) favorire la libertà di scelta dell'utente; diffondere l'assistenza domiciliare; finanziare prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente via volontariato, *non profit*, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), cooperative e imprese sociali, quali organizzazioni con finalità sociali, quando, rispetto agli altri interventi diretti, sussistano i requisiti di efficacia e di convenienza economica in considerazione dei risultati;

e) in particolare, trasferimento ai Comuni, singoli o associati, del sistema relativo alla carta acquisti, con lo scopo di identificare i beneficiari in termini di prossimità, di integrare le risorse pubbliche con la diffusa raccolta di erogazioni e benefici a carattere liberale, di affidare alle organizzazioni non profittevoli la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali;

f) attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle competenze relative a:

1) erogazione delle prestazioni assistenziali quando assumono il carattere di contributo monetario diretto, in coordinamento con le Regioni e gli enti locali;

2) organizzazione del fascicolo elettronico della persona e delle famiglia attraverso la realizzazione di un'anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e assistenza, le Regioni e gli enti locali, al fine di monitorare lo stato di

bisogno e il complesso delle prestazioni rese da tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla scadenza del termine indicato nel primo periodo, i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

4. Riguardo alle Regioni a statuto speciale, la delega è esercitata in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di attuazione.

Per essere sempre più informati abbonatevi a:

“PROSPETTIVE ASSISTENZIALI”

Rivista trimestrale

Prospettive assistenziali è impegnata dal 1968, ininterrottamente, contro l'esclusione sociale di minori, di handicappati e di anziani, e per le necessarie riforme. Pubblica i documenti più significativi sui servizi sociali e sanitari e sulla formazione del relativo personale. Riferisce sulle iniziative delle organizzazioni dell'utenza, del volontariato, del sindacato e degli operatori.

- Abbonamento annuale **€ 40,00**. Prezzo speciale per i Soci delle organizzazioni aderenti al Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base): euro 30,00.

“CONTROCITTÀ”

Mensile di informazione su sanità e assistenza

Portavoce dal 1976 dei gruppi di volontariato che, a Torino e in Piemonte, operano a difesa delle esigenze e dei diritti delle persone non in grado di autotutelarsi (minori in situazione di abbandono o con famiglie in gravi difficoltà, handicappati intellettivi con autonomia limitata o nulla, anziani cronici non autosufficienti).

- Abbonamento annuale **€ 20,00**.

Gli abbonamenti a *Prospettive assistenziali* e/o a *Controcittà* possono essere effettuati versando all'Associazione promozione sociale le relative quote, tramite:

- Poste Italiane, codice Iban: IT 49 5076 0101 000000025454109;

- Unicredit Banca, codice Iban: IT 39 Y 02008 01058 000002228088.

PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI LEA: LA NOSTRA CONTROPROPOSTA AL DISEGNO DI LEGGE-DELEGA DEL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SETTORE ASSISTENZIALE

(Editoriale tratto dal n. 175, 2011 della rivista *Prospettive assistenziali*)

Ad oltre un milione di nostri cittadini (ci riferiamo alle persone con handicap gravemente invalidanti e limitata o nulla autonomia, agli anziani colpiti da patologie croniche e da non autosufficienza, ai soggetti affetti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, ai malati psichiatrici gravi, nonché agli infermi aventi analoghe condizioni di salute) è spesso negato il diritto agli interventi socio-sanitari sancito dai Lea (Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria).

Perché è stata predisposta una Petizione popolare nazionale

Come abbiamo segnalato nell'editoriale dello scorso numero di *Prospettive assistenziali*, è stato predisposto il testo di una Petizione popolare nazionale (allegata, n.d.r.) indirizzata ai Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato per richiedere la messa a disposizione delle risorse occorrenti per l'attuazione dei Lea che sanciscono diritti pienamente esigibili (cfr. le "Note giuridiche" nel modulo della Petizione popolare allegata, n.d.r.) per le prestazioni semiresidenziali e residenziali.

La Petizione popolare nazionale ha altresì le seguenti finalità:

- informare la cittadinanza e le organizzazioni sociali e sindacali in merito alle esigenze fondamentali di vita delle persone non autosufficienti e ai diritti sanciti dai Lea;
- sollecitare le Regioni affinché definiscano le modalità di accesso ed i criteri gestionali degli interventi domiciliari, in modo che anche queste prestazioni siano pienamente esigibili come lo sono già, in base alle norme nazionali, quelle residenziali e semiresidenziali;
- diffondere le iniziative intraprese dai gruppi di base che hanno consentito a numerose persone con grave handicap intellettivo di frequentare centri diurni o di essere accolti presso strutture residenziali, nonostante gli iniziali rifiuti delle istituzioni;
- segnalare le concrete possibilità di opporsi con successo alle dimissioni di anziani cronici non autosufficienti, di dementi senili e di malati psichiatrici gravi da ospedali e da case di cura private convenzionate;
- fornire alle organizzazioni e alle persone interessate gli elementi necessari per contrastare gli arretramenti che potrebbero essere introdotti dalla legge-delega al Governo per la riforma dell'assistenza (si veda l'articolo "Testo del disegno di legge-delega del Governo per la riforma assistenziale", n.d.r.).

Le norme del disegno di legge-delega al Governo n. 4566 mettono in pericolo le esigenze fondamentali delle persone non autosufficienti

Due potevano e possono essere le scelte politiche relative alla crisi economica ancora in atto: da un lato ridurre le già scarse risorse destinate alle persone non autosufficienti come è previsto dal disegno di legge n. 4566 "Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale" presentato il 29 luglio 2011 alla Camera dei Deputati dal Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti (si veda su questo numero il citato articolo "Testo del disegno di legge-delega del Governo per la riforma assistenziale" nonché l'interrogazione presentata al Consiglio regionale del Piemonte, n.d.r.); d'altro lato era ed è possibile intervenire – come si dovrebbe fare tenendo conto dei più elementari principi etico-sociali – per individuare nuove idonee entrate, evitare che il settore pubblico continui a fornire prestazioni di natura assistenziale a coloro che non ne hanno alcun bisogno (cfr. ad esempio le erogazioni assicurate attualmente a coloro che posseggono anche rilevanti beni immobiliari e mobiliari), eliminare o ridurre gli sprechi ed infine realizzare risparmi sostenibili.

Al riguardo, in questo numero, è pubblicato l'articolo "Una prima risposta al pretesto della scarsità delle risorse economiche indispensabili per le esigenze vitali delle persone non autosufficienti", proposte che auspichiamo siano verificate e integrate dai nostri lettori e dalle altre persone interessate alle

problematiche di coloro che non sono in grado di autodifendersi a causa della gravità delle loro condizioni di salute.

Segnaliamo, in particolare, che nel disegno di legge-delega al Governo è prevista la *«revisione degli indicatori della situazione economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare»*, testo che può preannunciare l'imposizione ai congiunti delle persone colpite da gravi handicap e degli anziani affetti da malattie invalidanti e da non autosufficienza di contribuire economicamente alle spese sostenute dai servizi socio-sanitari.

Chiediamo l'attuazione delle norme costituzionali

A partire dal periodo prefascista, in materia di servizi sociali (prescuola, scuola, sanità, assistenza, ecc.) sono state approvate anche nel nostro Paese norme, purtroppo spesso disapplicate dalle istituzioni, volte a favorire l'autonomia dei nuclei familiari e dei loro componenti mediante l'assunzione da parte del settore pubblico di prestazioni di fondamentale importanza come, ad esempio, il ricovero degli inabili al lavoro privi dei mezzi necessari per vivere.

Le norme del disegno di legge-delega n. 4566 non solo possono provocare nefasti arretramenti rispetto alla già problematica situazione attuale dei soggetti deboli, ma non attuano le disposizioni della Costituzione che riproduciamo:

- **articolo 2** *«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»;*

- **articolo 3, comma 2** *«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;*

- **articolo 32, primo comma** *«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;*

- **articolo 38, primo comma** *«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».*

Dalle norme sopra riportate appare evidente che compete al settore pubblico, e non ai congiunti, assicurare le prestazioni indispensabili per vivere alle persone colpite da patologie o da handicap invalidanti e da non autosufficienza.

Impegni richiesti al Parlamento

Per risposte adeguate alle esigenze vitali dei soggetti deboli e conformi alle norme costituzionali vi è la necessità che il Parlamento intervenga per sancire diritti esigibili negli ambiti ancora scoperti e per garantire le risorse economiche indispensabili per l'attuazione dei diritti già in vigore, in primo luogo quelli riconosciuti dai Lea.

Dal 1889 i Comuni devono assistere gli inabili al lavoro (1)

Per quanto concerne l'assistenza alle persone colpite da gravi menomazioni, l'obbligo delle prestazioni relative al ricovero era già presente nelle norme del regio decreto 6535 del 1889 (sono dunque trascorsi oltre 120 anni!) in base al quale i Comuni, salvo che gli oneri fossero assunti da altri enti assistenziali, erano tenuti a provvedere al ricovero delle persone *«dell'uno e dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza»*. In quel periodo erano considerati inabili anche *«i fanciulli che non hanno compiuto dodici anni»*. **Se la succitata norma fosse stata attuata, il problema del “Dopo di noi” sarebbe stato pienamente risolto per quanto riguarda l'accoglienza residenziale dei soggetti con gravi handicap intellettivi e limitata o nulla autonomia.**

Segnaliamo altresì che sono ancora vigenti gli articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931 in base ai quali *«le persone riconosciute dalla autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro proficuo e che non abbiano mezzi di sussistenza, né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizioni di poterli prestare, sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica*

beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune».

Premesso che i succitati compiti sono stati trasferiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 alle Regioni e ai Comuni, si ricorda che, in base all'articolo 155 del citato decreto 773/1931, i Comuni dovevano (e devono) provvedere al ricovero (salvo che abbiano previsto servizi socio-assistenziali alternativi) degli inabili al lavoro non malati (per gli infermi interviene attualmente il Servizio sanitario nazionale) anche nei casi in cui i parenti, ricevuta dall'autorità di pubblica sicurezza la diffida per la corresponsione degli alimenti, non provvedevano (e non provvedono). Si veda al riguardo Massimo Dogliotti, "I minori, i soggetti con handicap, gli anziani in difficoltà... 'pericolosi per l'ordine pubblico' hanno ancora diritto ad essere assistiti dai Comuni", *Prospettive assistenziali*, n. 135, 2001.

Va anche ricordato che il diritto del minore a crescere in famiglia affermato dalla legge n. 184/1983 non è un diritto esigibile in quanto la realizzazione degli interventi previsti (aiuti alle famiglie d'origine, affidamento, ecc.) è condizionato dalle «*disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci*» dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

Obbligo alimentare e prestazione socio-assistenziale

Per quanto riguarda le norme contenute nell'articolo 10 del disegno di legge-delega al Governo n. 4566 («*Promozione dell'offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali*» e «*Revisione degli indicatori della situazione economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare*») si osserva che l'obbligo alimentare (articoli 433 e seguenti del Codice civile) (2) è una fattispecie che nulla ha a che fare con le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Inoltre, in base alle norme vigenti dal 1942, compete esclusivamente all'interessato richiedere gli alimenti. Detta richiesta è vietata agli altri soggetti, Comuni compresi, sia dall'articolo 438 del Codice civile (e quindi la proibizione risale appunto al 1942), sia dal 6° comma dell'articolo 2 del vigente decreto legislativo 109/1998.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 441 del Codice civile, competeva e compete esclusivamente al Giudice intervenire nei casi di disaccordo fra i soggetti interessati per la definizione dell'eventuale importo degli alimenti da corrispondere. Ne consegue che i Comuni e gli altri enti pubblici non hanno mai avuto e non hanno alcun potere in merito alla questione degli alimenti, materia di competenza dello Stato in base alla lettera l) del 2° comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Spese obbligatorie a carico dei Comuni

L'articolo 91 del regio decreto 383/1934 stabiliva che erano obbligatorie le spese a carico dei Comuni relative al «*mantenimento degli inabili al lavoro*» (3). Le allarmanti condizioni di vita delle persone deboli, in particolare quelle non autosufficienti, dovrebbero indurre il legislatore a reinserire fra i livelli essenziali del settore socio-assistenziale almeno l'obbligo della corresponsione del minimo vitale economico (e quindi una prestazione indispensabile per vivere) a coloro che sono inabili al lavoro e non in possesso delle risorse necessarie per la loro sopravvivenza. Da notare che le persone con handicap, prive di mezzi necessari per vivere e impossibilitate a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ricevono attualmente la miserrima pensione mensile di euro 260,27.

Le rivalse durante il regime fascista

La legge n. 1580 del 1931 "Nuove norme per la rivalsa delle spese di ospedalità e manicomiali", abrogata dalla legge 133/2008, era stata approvata per evitare di porre detti oneri a carico dei congiunti degli assistiti indigenti. Da segnalare che le relative disposizioni sono state varate nel periodo in cui il disagio psichico era considerato una tara che coinvolgeva il nucleo familiare del malato. La legge 1580/1931 stabiliva che la facoltà di esigere la rivalsa era limitata ai parenti degli assistiti «*che non si trovino in condizioni di povertà*».

Al riguardo ricordiamo che:

- le leggi allora vigenti garantivano cure sanitarie gratuite ai poveri senza alcuna richiesta economica ai parenti;

- la circolare del Ministero dell'interno del 29 gennaio 1932, prot. 25200 precisava «*il concetto di povertà agli effetti della ripetibilità o meno delle spese di ospitalità deve essere quello dello stato di povertà relativa nel senso che tale stato sia sufficiente ad escludere il rimborso della spesa*» e che l'azione di rivalsa «*non è esperibile quando la condizione di povertà, pur non esistendo al momento del ricovero, sia successivamente intervenuta*».

Pertanto l'azione di rivalsa non era ammessa nei casi in cui il soggetto, mentre prima di ammalarsi viveva con le proprie personali risorse economiche, non possedeva il denaro necessario per pagare l'intera retta di degenza.

La stessa circolare precisava che l'azione verso i congiunti, come abbiamo visto ammessa esclusivamente nei confronti dei congiunti dei malati **non** in condizioni di povertà, «*è subordinata alle due seguenti condizioni: che essi avessero l'obbligo di corrispondere gli alimenti durante il periodo del ricovero e che abbiano la possibilità di sostenere, in tutto o in parte, l'onere della degenza allorché si sperimenta l'azione*».

In merito alla legge 1580/1931 precisiamo altresì che nella sentenza 481/1998 la Corte di Cassazione – incredibile ma vero – ha addirittura ignorato il significato della parola “**non**”, capovolgendo i contenuti della succitata legge 1580/1931.

Imposizioni di contributi e povertà

Chiediamo al Parlamento e al Governo, soprattutto in relazione all'esigenza di favorire l'autonomia anche economica delle persone e dei nuclei familiari, di non imporre nuovi contributi economici ai congiunti delle persone non autosufficienti, così come è attualmente previsto dai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 e come stabiliva anche la legislazione prefascista e fascista.

La pretesa da parte dei Comuni, peraltro illegittima, di richiedere contributi economici ai congiunti delle persone non autosufficienti ha determinato la caduta in condizione di povertà e spesso di vera e propria miseria di centinaia di migliaia di nuclei familiari. A questo proposito ricordiamo che nel documento predisposto nell'ottobre 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà, viene affermato che «*nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la “cura” di un componente affetto da una malattia cronica*».

Questa allarmante situazione si è ridotta a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali i soggetti con handicap permanente grave e gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti devono contribuire alle spese sostenute per la loro cura e assistenza esclusivamente in base alle loro risorse personali economiche (redditi e beni) senza alcun onere per i loro congiunti. Ciononostante, secondo le ricerche del Ceis Sanità, Università di Tor Vergata di Roma:

a) Rapporto 2006: «*Risulta che 295.572 famiglie (pari a circa l'1,3% della popolazione) sono scese al di sotto della soglia di povertà a causa delle spese sanitarie sostenute*»;

b) Rapporto 2008: «*Nel 2006 risultano impoverite 349.180 famiglie (pari a circa l'1,5% del totale); se si utilizzano le soglie epurate della componente sanitaria il numero di nuclei impoveriti risulta pari a 299.923 (circa l'1,3% del totale)*»;

c) Rapporto 2009: «*L'analisi per tipologia familiare (...) evidenzia ancora una volta il ruolo rilevante della presenza di anziani o figli a carico nel determinare le difficoltà della famiglia di far fronte a spese sanitarie. In particolare si sottolinea come (...) la presenza di anziani faccia salire notevolmente la probabilità (e quindi l'incidenza) di impoverirsi o di andare incontro a spese catastrofiche*».

L'inconsistente pretesa della mancata emanazione di un decreto amministrativo

Numerosi Comuni hanno preteso contributi economici dai congiunti, addirittura anche quelli non conviventi, ponendo a fondamento della loro interpretazione delle norme vigenti la mancata emanazione del decreto amministrativo previsto dal comma 2 ter dell'articolo 3 del vigente decreto legislativo 109/1998.

Premesso che – com'è noto – la mancata emanazione di un decreto amministrativo non può ritardare o annullare l'attuazione di una legge, si fa presente che il decreto legislativo 130/2000 reca la data del 3 maggio 2000. In quel periodo il Parlamento stava discutendo la legge 328/2000 di riforma dell'assistenza e giustamente il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore aveva ritenuto corretto non emanare un decreto amministrativo finalizzato a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»*, visto che della questione stava occupandosene il Parlamento per la definizione di una legge che riguardava anche la finalità succitata.

Reca la data dell'8 novembre 2000 la legge 328/2000 i cui articoli 14 "Progetti individuali per la persona disabile", 15 "Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti" e 16 "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari" precisano con norme molto dettagliate proprio le iniziative volte a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»*.

Nella legge 328/2000 è inserito anche l'articolo 25 così redatto: *«Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130»*.

Risulta pertanto evidente che i Presidenti dei Consigli dei Ministri, che si sono succeduti a partire dal novembre 2000 (data di pubblicazione della legge 328/2000), hanno giustamente ritenuto opportuno non emanare il decreto amministrativo di cui sopra, avendo il Parlamento precisato in modo dettagliatissimo le norme volte a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»*. Infatti detto decreto non poteva che ripetere le succitate norme della legge 328/2000. Ne consegue che il decreto amministrativo in oggetto è stato sostituito dall'intera legge 328/2000.

Le indicazioni della Convenzione sui diritti delle persone con handicap

La Convenzione sui diritti delle persone con handicap, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 23 dicembre 2006 e ratificata anche dal nostro Paese, sancisce *«il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluse adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed il continuo miglioramento delle condizioni di vita»* e stabilisce che gli Stati devono prendere misure *«appropriate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza discriminazioni fondate sulla disabilità»*.

A nostro avviso sarebbero certamente misure discriminatorie quelle che imponessero ai congiunti il versamento di contributi economici per le prestazioni socio-sanitarie rivolte alle persone colpite da patologie o da handicap invalidanti e da non autosufficienza.

I lavoratori dei settori pubblico e privato hanno versato e versano contributi per le cure rivolte ai malati cronici non autosufficienti

Il Parlamento aveva preso in esame la questione degli anziani malati cronici approvando la leggi 841/1953 e 692/1955 in base alle quali era stato riconosciuto il diritto pienamente esigibile alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere gratuite e senza limiti di durata, sia ai pensionati del pubblico impiego, sia a quelli del settore privato, nonché a tutti i loro conviventi di qualsiasi età.

Nell'approvare le norme di cui sopra il Parlamento aveva imposto un consistente aumento dei contributi a carico dei succitati lavoratori e dei datori di lavoro, aumento che mai è stato eliminato o ridotto. Ricordiamo altresì che, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 sui Lea (Livelli essenziali di assistenza), le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002, mentre era confermato il diritto alle cure sociosanitarie residenziali senza limiti di durata, veniva imposto agli anziani cronici non autosufficienti il pagamento della quota alberghiera ai sensi dei già citati articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.

Da notare che la quota alberghiera viene corrisposta dai ricoverati anche nei frequenti casi in cui sono colpiti da eventi acuti o sono ricoverati in ospedale.

Estrema importanza dell'indennità di accompagnamento

In base alla legge 18/1980 l'indennità di accompagnamento viene giustamente erogata, indipendentemente dalle loro risorse economiche, alle persone nei cui riguardi le apposite Commissioni

pubbliche hanno accertato non solo una invalidità del 100 per 100, ma anche una delle seguenti condizioni di ciascun soggetto:

- a) «è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore»;
- b) «abbisogna di una assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».

Dunque l'indennità di accompagnamento è stata decisa – ripetiamo giustamente – dal Parlamento per compensare le persone con handicap permanente molto grave in relazione alle maggiori spese che essi sono costretti a sostenere a causa delle menomazioni invalidanti da cui sono colpiti.

È quindi una norma che rientra a pieno titolo fra le misure di contrasto alle discriminazioni previste nella nostra Costituzione e nella citata Convenzione sui diritti delle persone con handicap: è quindi assai preoccupante che, nella relazione al disegno di legge-delega al Governo, detta prestazione sia indicata come indennità “sussidiaria”.

Rileviamo tuttavia che, se l'attuale importo di euro 487,39 è accettabile per le persone non deambulanti ma in pieno possesso delle altre capacità, in particolare di quelle intellettive, è invece decisamente inferiore alle necessità di coloro che devono essere aiutati 24 ore su 24, nonché continuamente sorvegliati al fine di poter conoscere le loro esigenze e fornire le relative risposte. Si tratta in particolare dei soggetti che necessitano di essere alzati, vestiti, lavati, imboccati e di tutte le altre prestazioni, spesso anche notturne, che assicurano la loro sopravvivenza e accettabili condizioni di vita. Per quanto riguarda i soggetti con handicap intellettuale grave e gravissimo, si ricorda nuovamente che l'attuale importo della loro miserabile pensione mensile è di euro 260,27, somma con la quale dovrebbero coprire gli oneri relativi all'abitazione, all'alimentazione, al vestiario e alle altre loro esigenze vitali.

Evitare le disparità di trattamento economico fra assistiti

Numerose sono le prestazioni socio-assistenziali, assolutamente corrette, ma fornite a lavoratori e a persone abili al lavoro proficuo, che vengono giustamente erogate indipendentemente dalle condizioni economiche dei conviventi: ad esempio i sussidi per i disoccupati e per i cassintegrati. Inoltre vi sono interventi, anch'essi di natura socio-assistenziale, che vengono forniti, giustamente anche in questo caso, senza tener conto della situazione economica dei congiunti non conviventi, ad esempio:

- contributi per il pagamento dell'affitto dell'alloggio;
- integrazioni al minimo delle pensioni;
- provvidenze elargite con la *Social Card*.

Inoltre gli alloggi dell'edilizia economica-popolare sono assegnati sulla base delle condizioni economiche della persona o del nucleo richiedente, senza tenere – giustamente anche in questo caso – in alcuna considerazione le risorse economiche dei congiunti non conviventi.

Riteniamo che dette prestazioni sono giustamente assicurate indipendentemente dalle risorse dei congiunti allo scopo di garantire autonomia e libertà alle persone e ai nuclei familiari in difficoltà.

Erogazioni ingiuste

Riteniamo invece assolutamente ingiustificati, anche per la loro notevole rilevanza economica complessiva, gli interventi economici, ad esempio le elargizioni della *Social Card*, nonché l'integrazione al minimo delle pensioni, la maggiorazione sociale, le pensioni e gli assegni sociali (nel 2008 lo Stato ha erogato complessivamente, e cioè sia ai soggetti autenticamente bisognosi, sia a coloro che non hanno alcuna esigenza di essere assistiti), quasi 58 miliardi di euro a coloro che sono proprietari dell'abitazione in cui vivono (4).

Facilitazioni ingiustificate riguardanti le rette degli asili nido

Si premette che gli asili nido non dovrebbero più avere alcuna ottocentesca connotazione assistenziale, ma far parte del settore educativo come risulta anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 2003, anche per evitare che gli stanziamenti per i cittadini in condizione di povertà vengano utilizzati, come purtroppo spesso avviene, per gli asili nido.

Per quanto concerne le rette, allo scopo evidente ma ingiustificato di favorire i genitori con redditi alti o altissimi, il loro importo non viene riferito ai costi relativi al funzionamento dell'asilo nido e alle spese di

ammortamento delle strutture (oltre 1.100 euro al mese per ciascun bambino), ma a tariffe il cui ammontare è notevolmente inferiore. Ad esempio il Comune di Varese ha stabilito che l'importo massimo è di 730,00 euro, il che rappresenta una riduzione superiore al 30% rispetto al costo reale.

Agevolazioni analoghe riguardano le rette delle scuole materne, le mense scolastiche, le gite, i soggiorni e altre attività spesso di materia clientelare.

Da notare che per gli asili nido, giustamente in questo caso, i Comuni non tengono conto dell'articolo 148 del Codice civile, in base al quale gli ascendenti sono obbligati ad intervenire sul piano economico quando i genitori non hanno le risorse sufficienti per l'educazione dei figli.

Comuni che non segnalano dati essenziali

Vi sono Sindaci, ad esempio quello di Varese, che presiede anche l'Anci della Lombardia, i quali sostengono che i Comuni subirebbero riduzioni finanziarie devastanti se non potessero più ricevere i contributi economici (attualmente illegittimi) imposti ai congiunti degli assistiti ultrasessantacinquenni non autosufficienti o soggetti con handicap in situazione di gravità. Tuttavia, nonostante le ripetute sollecitazioni, si sono finora rifiutati di fornire i relativi dati. Pertanto non è possibile né verificare la veridicità delle affermazioni di cui sopra, né proporre alternative, quali ad esempio l'aumento dell'Ici delle seconde case o altre misure. Al riguardo osserviamo che vi sono Comuni, ad esempio quello di Torino, che non hanno mai richiesto contributi economici ai congiunti dei soggetti con handicap intellettuale grave frequentanti i centri diurni o ricoverati presso strutture residenziali. Inoltre, a partire dal dicembre 2000, lo stesso Comune ha esentato da ogni contribuzione i congiunti degli anziani cronici non autosufficienti in applicazione delle nuove norme in vigore (i già citati articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000). Si tenga presente che il Comune di Torino ha sostenuto rilevanti spese per le Olimpiadi invernali del 2006.

Un appello

Confidiamo che le persone sensibili alle problematiche delle persone non autosufficienti (condizione in cui può precipitare ciascuno di noi anche da un momento all'altro), le organizzazioni sociali e sindacali, le riviste specializzate del settore socio-sanitario e gli altri mezzi di informazione operino per la riuscita della Petizione popolare nazionale sia per fornire un aiuto concreto e stabile come avviene quando i diritti vengono non solo riconosciuti (com'è il caso dei Lea) ma anche attuati, sia per evitare che il disegno di legge-delega presentato dal Governo annulli o limiti le conquiste, tuttora assai parziali, ottenute per le esigenze vitali dei succitati nostri cittadini. Confidiamo inoltre nella sensibilità umana e sociale dei Parlamentari.

(1) Questo capitolo ed i successivi riprendono in larga misura la nota del Csa "Inaccettabili i contenuti del documento delle Regioni riguardante la 'Definizione di livelli essenziali delle prestazioni'", inviata il 17 febbraio 2011 ai Presidenti delle Regioni e ai relativi Assessori alla sanità e alle politiche sociali, nonché ai Presidenti nazionali e regionali dell'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani). La nota del Csa è stata riportata integralmente nell'articolo "Preoccupante documento delle Regioni: agli assistiti non sono riconosciuti diritti esigibili e ai loro congiunti sono richiesti nuovi contributi economici", pubblicato sul n. 173, 2011 di *Prospettive assistenziali*. **Osserviamo con grandissima preoccupazione che considerazioni critiche identiche al succitato documento delle Regioni valgono per l'iniziativa in oggetto del Governo.**

(2) In base all'articolo 433 del Codice civile «*all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali*». Com'è evidente le sopra riportate norme riguardavano un assetto familiare e sociale da molti anni del tutto superato.

(3) Purtroppo per i cittadini in difficoltà detta obbligatorietà è stata abrogata con il decreto legge n. 702 del 1978, convertito nella legge n. 3/1979.

(4) Cfr. in questo numero il già citato articolo "Una prima risposta al pretesto della scarsità delle risorse economiche indispensabili per le esigenze vitali delle persone non autosufficienti".

UNA PRIMA RISPOSTA AL PRETESTO DELLA SCARSITÀ DELLE RISORSE ECONOMICHE INDISPENSABILI PER LE ESIGENZE VITALI DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

(Articolo tratto dal n. 175, 2011 della rivista Prospettive assistenziali)

Per rispondere allo strumentale pretesto della insufficienza delle risorse economiche occorrenti per la cura e l'assistenza delle persone non autosufficienti (cfr. in questo numero "Petizione popolare nazionale per l'attuazione dei lea: la nostra controproposta al disegno di legge-delega del governo per la riforma del settore assistenziale") riteniamo che occorra verificare le concrete possibilità di:

- a) individuare nuove entrate eticamente e socialmente corrette;
- b) evitare che il settore pubblico continui a fornire prestazioni di natura assistenziale a coloro che non ne hanno bisogno;
- c) eliminare o ridurre gli sprechi;
- d) realizzare risparmi sostenibili.

Con questo articolo iniziamo ad affrontare la fondamentale questione dei finanziamenti pubblici, lieti se analoghe iniziative verranno assunte da altre organizzazioni che operano a tutela dei soggetti deboli.

Non prendiamo in considerazione la litania della lotta contro l'evasione fiscale, anche se continuiamo a considerare l'illecita sottrazione delle relative enormi risorse economiche un vero e proprio cancro della nostra società (1), perché molto spesso le proposte delle Autorità sono solo parole al vento e per il fatto che resta ferma la necessità che, come avevamo proposto fin dal 1997 (2), occorra introdurre nel nostro ordinamento «*la denuncia obbligatoria dei beni mobili e immobili*» al fine di consentire alla nostra «*pubblica Amministrazione di compiere passi decisivi nella lotta contro l'evasione fiscale*», in quanto, fra l'altro, «*dall'esame delle dichiarazioni presentate l'ufficio competente è in grado di valutare se gli importi degli investimenti effettuati (ad esempio l'acquisto di appartamenti) sono compatibili con i redditi denunciati*».

Al riguardo abbiamo rilevato con viva soddisfazione (*la Repubblica* del 29 agosto 2011) che contro l'evasione fiscale il Partito democratico ha proposto la «*indicazione dei patrimoni nella dichiarazione Irpef*».

Spese non indispensabili

Per quanto riguarda la mancanza delle risorse pubbliche occorrenti per garantire condizioni minimamente accettabili per le persone deboli, in particolare i soggetti colpiti da malattie o da handicap gravemente invalidanti e da non autosufficienza, ricordiamo che sono stati spesi 1 miliardo e 400 milioni per la portaerei Cavour, 5 miliardi e 680 milioni per le fregate Fremm e che nei mesi scorsi sono stati stanziati 29 miliardi di euro per l'acquisto di apparecchi militari. Occorre anche tener conto che un'ora di volo dei cacciabombardieri Tornado costa 32mila euro. Non dimentichiamo che la prima parte dell'articolo 11 della nostra Costituzione stabilisce che «*l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali*».

Nuove entrate

1. In primo luogo riteniamo necessario e urgente che il Parlamento e il Governo assumano le necessarie iniziative per la vendita della rilevante quota alienabile dell'immenso patrimonio pubblico calcolato in 408 miliardi di euro, comprendente immobili e proprietà dello Stato per un valore di 78 miliardi, delle Regioni (11), dei Comuni (227) e delle Province (29). Inoltre ammontano a 140 miliardi di euro le partecipazioni, dirette e indirette, detenute dal Ministero del tesoro quale azionista di Enel, Eni, Finmeccanica e altre importanti società (3). Da notare, come scrive *Avvenire* del 28 agosto 2011, che «*dalle ultime vendite immobiliari pubbliche, nel 2002 e nel 2005, sono arrivati nelle casse statali 15 miliardi di euro*».

Occorrerebbe altresì che i Comuni alienassero gli alloggi di loro proprietà ovviamente evitando di vendere quelli abitati da nuclei non in grado di acquistarli, salvo che vengano individuati acquirenti che forniscano le opportune garanzie a favore degli inquilini.

Per quanto riguarda l'enorme patrimonio immobiliare della Presidenza della Repubblica, le Autorità competenti dovrebbero valutare, anche in considerazione alle assai rilevanti spese di gestione, la possibilità di:

a) cedere la Villa di Rosebery di Napoli, estesa su una superficie di mq 66.056 e comprendente vari fabbricati: "Cascina a mare", "Piccola Foresteria" prospiciente il porticciolo e la "Grande Foresteria". Il resto del territorio è sistemato a giardino;

b) ridimensionare la tenuta di Castelporziano, distante circa 25 chilometri dal centro di Roma che copre una superficie di 5.892 ettari e comprende alcune storiche tenute di caccia quali: "Trafusa", "Trafusina", "Riserve nuove" e "Capocotta". La tenuta presidenziale si estende dai bordi della periferia di Roma fino al litorale, comprendente 3,1 chilometri di spiaggia ancora incontaminata.

Si ricorda altresì che sono oltre 2mila i dipendenti della Presidenza della Repubblica, mentre (cfr. *Avvenire* dell'11 luglio 2011) i Sovrani d'Inghilterra ne hanno 300, il Re di Spagna 543 e la Casa Bianca 466.

2. Nella 2^a Petizione popolare per il Piemonte (4), fra i "Suggerimenti per risparmiare" è indicato quanto segue: «*Richiedere a coloro che, colpevolmente hanno procurato lesioni a persone (a seguito di infortuni sul lavoro, malattie professionali, incidenti stradali, risse o per altri motivi) il rimborso degli oneri sostenuti dal Servizio sanitario regionale per la cura delle persone danneggiate*».

A questo riguardo è sorprendente che il Ministero della sanità, le Regioni, le Aziende sanitarie ospedaliere e le Asl non provvedano – fatto gravissimo non solo sul piano economico, ma soprattutto su quello etico – a chiedere il rimborso delle spese vive sostenute per le cure prestate ai degenti di cui sopra.

A seguito delle iniziative assunte dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) di Torino, la Consigliera Eleonora Artesio ha presentato in data 15 giugno 2010 al Consiglio regionale del Piemonte la proposta di legge n. 21 "Recupero delle spese sostenute dai servizi sanitari nei confronti dei terzi civilmente responsabili" (il testo e la relativa relazione sono stati riportati sul n. 10/11, 2010 di *Controcittà*, n.d.r.).

3. Altri risparmi, anche di notevole entità, possono essere ottenuti, com'è stato evidenziato nella succitata 2^a Petizione popolare, puntando sull'istituto della concessione di pubblico servizio per la creazione dei posti letto mancanti per la degenza degli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, dei dementi senili e dei malati psichiatrici gravi, nonché per le comunità alloggio destinate ai minori e ai soggetti con handicap intellettuale grave. Infatti, in base a questo strumento, gli oneri per la creazione di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sono interamente assunti dal concessionario che diluisce i costi sostenuti inserendoli nelle rette per il periodo temporale concordato (6).

4. Molto spesso gli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza non abbisognano più delle prestazioni ospedaliere, ma avendo ancora l'esigenza di cure sanitarie continue, sono ricoverati a cura del Servizio sanitario nei posti letto di lungodegenza delle case di cura private convenzionate. La retta giornaliera è di circa 150 euro al giorno. Tenuto conto che la durata media della degenza è di 60 giorni, per ciascun utente la Sanità versa circa 9mila euro.

In alternativa a questa procedura il Csa ha proposto la creazione, all'interno di alcune Rsa, di posti letto di deospedalizzazione protetta aventi non solo il compito di fornire le occorrenti prestazioni sanitarie, ma anche quello di valutare le concrete possibilità di attuazione degli interventi domiciliari, integrati dalla frequenza di centri diurni, come è opportuno fare soprattutto per le persone colpite da demenza senile.

In questi casi il contributo economico del paziente – com'è previsto dalle leggi vigenti – deve essere calcolato esclusivamente sulla base delle sue reali personali risorse economiche. Il pagamento della quota alberghiera potrebbe essere richiesto fin dal primo giorno di ricovero (7). Così facendo il Servizio sanitario potrebbe risparmiare, senza creare alcuna difficoltà economica al paziente e ai suoi congiunti, circa la metà di quanto versa attualmente alle case di cura private.

5. Introiti anche assai consistenti possono essere conseguiti dagli enti pubblici mediante la costituzione di parte civile nei processi in cui detti enti possono dimostrare di aver subito danni di rilevanza economica. Purtroppo questa semplicissima procedura non viene utilizzata.

È il caso, ad esempio, della Giunta della Regione Piemonte presieduta dal leghista Roberto Cota. Come risulta da *La Stampa* del 6 aprile 2011, l'Assessore regionale all'agricoltura, anch'egli dello stesso partito, ha revocato la costituzione di parte civile della Regione Piemonte nel processo riguardante le quote latte contro la Cooperativa Savoia, presieduta da un ex parlamentare europeo leghista, nonostante che detta revoca abbia creato ostacoli assolutamente evitabili in merito al danno subito dalla succitata Regione per un ammontare valutato in oltre 200 milioni di euro.

Miliardi sprecati per le prestazioni economiche erogate ai possessori di beni mobili e immobili

A. È sorprendente, e allo stesso tempo allarmante, che lo Stato continui da decenni ad erogare somme, complessivamente assai rilevanti, a persone che dispongono sicuramente del necessario per vivere. Si tratta di soggetti che risultano avere redditi molto bassi, spesso perché valutati in misura limitata dalle leggi vigenti, ma in possesso di beni immobiliari e mobiliari anche in misura considerevole.

Detta prassi è stata confermata dalla legge 133/2008 il cui scopo era, fra l'altro, quello della «*stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*». Orbene, le prestazioni economiche previste dalla *Social Card* sono erogate anche a coloro che dispongono di «*trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6.322,64 euro all'anno o di importo inferiore a 8.430,19 euro all'anno, se di età pari o superiore ai 70 anni*» (8).

Il beneficiario deve «*non essere da solo o insieme al coniuge*»: a) «*proprietario, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo*»; b) «*proprietario, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7*»; c) «*titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione Isee, superiore a 15.000 euro*»; d) «*proprietario di più di un autoveicolo*».

In parole semplici, coloro che hanno redditi inferiori agli importi sopra indicati, hanno diritto alla *Social Card* anche se sono proprietari di un immobile ad uso abitativo (e quindi anche di più alloggi siti in un unico fabbricato?), di una seconda proprietà con una quota non superiore al 25%, di altri immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7 purché con una quota non superiore al 10%, di beni mobiliari non superiore a 15mila euro, nonché di un autoveicolo. Da notare che non è previsto un tetto massimo al valore commerciale dei beni immobili e dell'autoveicolo. Pertanto lo Stato considera povere anche le persone che in realtà sono dei benestanti.

B. Agevolazioni rilevanti sono previste dalla normativa vigente anche per quanto riguarda i trasferimenti di immobili. Ad esempio per l'acquisto come prima casa di un appartamento il cui valore commerciale è di 300mila euro, quasi sempre viene preso in considerazione per le tasse un importo non superiore a 100mila, ammontare ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente 110 (9).

C. Regali anche consistenti sono previsti anche in relazione all'integrazione al minimo delle pensioni, alla maggiorazione sociale e alle pensioni o assegni sociali.

Qualora dai versamenti effettuati dai lavoratori risulti un importo inferiore al minimo di legge (euro 467,43 nel 2011), lo Stato corrisponde una integrazione economica intera a tutti coloro che hanno redditi personali non superiori a 6.076,59 euro annui se vivono soli e a 10.750,89 se coniugati, mentre l'integrazione è parziale qualora i redditi personali non siano superiori a 12.153,18 euro l'anno se vivono da soli e a 24.306,36 se coniugati.

Ai pensionati che hanno più di 70 anni (60 se invalidi totali) e un reddito personale annuo non superiore a euro 7.850,31 (o euro 13.275,21 se cumulato con i redditi del coniuge), viene altresì erogata la maggiorazione sociale mensile di euro 136,44.

Pertanto, in base alle vigenti norme, l'ex lavoratore che ha conseguito una pensione di 150 euro mensili (ad esempio perché ha lavorato come dipendente per un breve periodo di tempo e in seguito ha svolto attività in proprio) e possiede, oltre all'appartamento o alla villa dove abita (di cui non si tiene conto qualunque sia il loro valore), altri due alloggi (ad esempio 2^a e 3^a casa non affittati a terzi del valore di 900mila euro) i cui redditi calcolati ai fini fiscali sono certamente inferiori a 6mila euro, riceve dallo Stato

ogni anno quale prestazione assistenziale (integrazione al minimo e maggiorazione sociale) 453,87 euro mensili per 13 mesi che si sommano ai 150,00 euro della pensione.

Mentre l'integrazione al minimo è una provvidenza condivisibile (anche se occorrerebbe che l'ammontare previsto fosse in grado di eliminare la povertà assoluta), è assolutamente inaccettabile che le integrazioni economiche siano versate a coloro che posseggono beni immobili anche di importo molto consistente e/o patrimoni (azioni, obbligazioni, denaro contante, ecc.) di una certa entità oppure altri beni non indispensabili, ma aventi un valore economico rilevante (10).

Nei casi in cui i redditi dei proprietari dell'abitazione siano insufficienti per vivere, essi hanno la possibilità di vendere la nuda proprietà, riservando l'usufrutto per se stessi e per le eventuali persone a carico (11). Se detta soluzione non fosse condivisa dagli interessati o non praticabile, i Comuni potrebbero prevedere prestiti, eventualmente a basso interesse, che i debitori dovrebbero essere tenuti a rimborsare al momento del superamento delle difficoltà. Nei casi di decesso la restituzione dovrebbe essere a carico degli eredi.

Mentre risponde pienamente al principio della solidarietà sociale l'aiuto alle persone in situazione di bisogno, è inaccettabile l'utilizzo delle tasse altrui per il sostegno di coloro che sono pienamente in grado di vivere con i loro personali mezzi economici (12).

Da tener presente che anche la pensione e gli assegni sociali, nonché le altre prestazioni relative alla maggiorazione sociale, non tengono conto del possesso dei beni mobili o immobili.

Occorrerebbe pertanto che il Parlamento emanasse con la massima urgenza una legge per bloccare l'importo delle succitate erogazioni e di quelle relative alle pensioni e agli assegni sociali (13) ai proprietari di beni immobili e mobili che attualmente le percepiscono e per vietare le nuove integrazioni al minimo e le maggiorazioni sociali a favore dei nuovi soggetti benestanti.

Detti provvedimenti vengono richiesti considerando non solo gli aspetti etico-sociali, ma tenendo soprattutto in considerazione l'estrema rilevanza economica degli interventi attualmente erogati (nel 2008, ultimi dati disponibili dell'Istat: 41,7 miliardi di euro per l'integrazione al minimo delle pensioni; 9,5 miliardi per le maggiorazioni sociali; 6,7 miliardi per le pensioni e gli assegni sociali).

Utilizzando le somme risparmiate potrebbero essere finalmente elevati i livelli delle prestazioni rivolte ai soggetti veramente bisognosi, nonché – in primo luogo – quelle relative alle pensioni per gli invalidi civili totali il cui importo mensile per il 2011 è di euro 260, 27 (somma insufficiente anche per la semplice sopravvivenza!), anche se si tratta di persone che non hanno altre risorse e che, a causa della gravità delle loro condizioni di salute, non sono assolutamente in grado di svolgere alcuna attività lavorativa proficua (14).

La vergognosa vicenda delle Ipab: sottratti ai poveri milioni di euro (15)

Come risulta dalla legge 753/1862, approvata subito dopo l'Unità d'Italia, le Ipab sono strutture pubbliche aventi lo scopo di *«soccorrere le classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere»*.

Detto scopo è stato confermato dalla legge 6972/1890.

Secondo la Commissione reale, istituita con regio decreto 3 giugno 1880, erano state censite nel 1888 21.819 Ipab. Senza che sia stato possibile conoscerne i motivi, il loro numero si riduce a circa 9mila, come sostiene il Ministero dell'interno nel 1970, per scendere a 4.200 secondo il rapporto trasmesso al Parlamento dal Ministro per la solidarietà sociale il 30 agosto 1999.

A chi sono stati assegnati i patrimoni delle Ipab sparite nel nulla mai si saprà.

I patrimoni, spesso ingenti, di numerose Ipab sono stati e continuano ad essere regalati ai privati a seguito delle devastanti conseguenze dell'illegittimo decreto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 e delle assurde norme della legge 328/2000 di riforma dell'assistenza.

Infatti in base a detti provvedimenti non solo sono stati regalati patrimoni anche ingenti destinati esclusivamente ai poveri da donatori privati (16), ma non sono state nemmeno previste disposizioni volte ad accertare che i beneficiari di detti beni li utilizzino per aiutare le persone ed i nuclei familiari in gravi condizioni di disagio socio-economico.

Da notare che l'importo dei beni sottratti all'esclusiva destinazione a favore dei poveri ammonta a 107-140 mila miliardi delle ex lire (17) e cioè a 55-70 miliardi di euro.

Un esempio molto significativo di Ipab privatizzate

Come risulta dalla delibera assunta il 19 ottobre 1992 dalla Giunta della Regione Piemonte, l'Opera Pia Barolo di Torino, a seguito di una semplice istanza presentata dal Consiglio di amministrazione dello stesso ente, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata. Prima del citato provvedimento della Regione Piemonte il Consiglio di amministrazione svolgeva funzioni pubbliche e le sua attività socio-assistenziali e la gestione dell'enorme patrimonio erano sottoposti ai numerosi vincoli giuridico-amministrativi stabiliti dalla legge 6972/1980 allo scopo di garantire l'osservanza delle disposizioni volte alla tutela dei soggetti deboli.

Dopo l'approvazione della delibera regionale il patrimonio è diventato di natura privata senza l'esborso di alcuna somma e lo stesso Consiglio di amministrazione ha assunto compiti di natura esclusivamente privata.

Come risulta dalla pubblicazione della Regione Piemonte, Assessorato all'assistenza, *Le Ipab in Piemonte*, 1980, e dal volume di Piercarlo e Renato Grimaldi, *Il potere della beneficenza - Il patrimonio delle ex opere pie*, Franco Angeli Editore, 1983, al momento della privatizzazione i beni immobili e mobili dell'Opera Pia Barolo risultano essere i seguenti: 1) 119 particelle accatastate per un totale di 3 milioni 57mila 740 metri quadrati di terreni localizzati in quattro Comuni del Piemonte: Venaria Reale mq 759.419, Leinì 684.079, Borgaro Torinese 284.490, Saluzzo 1.329.752; 2) fabbricati siti in: a) Torino, Piazza Savoia 6, Via Corte d'Appello 20/22 e Via delle Orfane 7, comprendente la sede della stessa Opera Pia, l'Istituto famiglie operaie, 13 negozi e 31 alloggi; b) Torino, Via Cottolengo 22, 24 e 24 bis, dove hanno sede l'Istituto delle Maddalene e il Pensionato S. Giuseppe; c) Torino, Via Consolata 18 e 20 (Istituto Sant'Anna); d) Torino, Via Santa Giulia 7; e) Venaria Reale (Torino), Via Scesa 9, 11, 13, 15 e 17 (vani complessivi 250) e Via Amati 118/1-2-3-4-5-6 e 7 (totale vani 284); f) Ceres (Torino), Via Ala, Case operaie (vani 15) e Pensionato S. Giuseppe (vani 10); g) Mondrone (Torino) (vani 10); h) Moncalieri (Torino), Istituto Sant'Anna; 3) distributore benzina, magazzino e terreno, Torino, Via Cigna; 4) titoli per un valore nominale di 26 milioni 483mila 784 lire.

Proposta per il recupero delle originarie finalità delle Ipab e per il rispetto delle volontà dei donatori

Poiché le norme vigenti non consentono al settore pubblico di esercitare controlli sulle Ipab privatizzate, occorrerebbe che il Parlamento, anche in considerazione delle pressanti esigenze della fascia più debole della popolazione, approvasse al più presto una legge per obbligare le Regioni ed i Comuni a:

- individuare le Ipab privatizzate e l'ammontare di beni mobili e immobili posseduti al momento della privatizzazione;
- verificare la situazione presente dei beni di cui sopra e fornire i dati relativi alle eventuali alienazioni con i relativi importi e pareri sulla loro corrispondenza ai valori di mercato;
- accertare ogni altro elemento utile in merito alla correttezza dell'operato degli amministratori in relazione alle finalità istitutive dell'ente e agli scopi perseguiti.

Ulteriori risposte

Ci riserviamo di fornire ulteriori risposte al pretesto della scarsità delle risorse economiche indispensabili per le esigenze vitali delle persone non autosufficienti, grati nei riguardi di coloro che vorranno collaborare all'individuazione di idonee risposte.

In particolare intendiamo affrontare le questioni relative alle Province, nonché ai Comuni piccoli anche in riferimento alla proposta di legge regionale piemontese di iniziativa popolare "Riorganizzazione dei servizi sanitari e assistenziali e costruzione delle Unità locali di tutti i servizi" (firme raccolte 13.167) presentata al Consiglio regionale del Piemonte il 21 luglio 1978 e duramente contestata dai partiti.

(1) Cfr. in particolare l'editoriale del n. 171, 2010 di *Prospettive assistenziali*, "Indifferibili esigenze vitali dei soggetti deboli: valutazioni e proposte in merito all'evasione fiscale, agli sprechi e ai patrimoni sottratti ai poveri".

(2) Cfr. l'articolo "Come viene fatta la denuncia dei redditi e dei beni in Svizzera", *Ibidem*, n. 118, 1997. In detto articolo avevamo anche segnalato l'esiguità dell'imposta cantonale praticata nei riguardi dei beni mobili e immobili posseduti dal 1995-1996: franchi svizzeri 20 per un imponibile di 100mila franchi; 100, 200, 410, 660, 910 per gli imponibili rispettivamente ammontanti a 150mila, 200mila, 300mila, 400mila e 500mila franchi svizzeri.

(3) Cfr. *La Stampa* del 19 ottobre 2010.

(4) Il testo è integralmente pubblicato sul n. 171, 2010 di *Prospettive assistenziali*.

(5) Circa gli aspetti giuridici si veda l'articolo di Roberto Carapelle, "Risorse economiche da non dimenticare: l'azione di rivalsa delle spese sanitarie nei confronti del terzo civilmente responsabile", *Ibidem*, n. 168, 2009.

(6) Lo strumento della concessione di pubblico servizio è stato utilizzato dal Comune di Torino che, avendo messo a disposizione una struttura e due terreni, ha incassato più di 10 milioni di euro per la creazione di tre Rsa.

(7) Nel calcolare la quota alberghiera a carico del ricoverato (il cui importo non può essere superiore al 50% della retta totale) occorre tener conto, com'è previsto ad esempio dalla delibera n. 37, 2007 della Giunta della Regione Piemonte, degli eventuali oneri del paziente nei riguardi dei suoi congiunti (ad esempio, mantenimento del coniuge), nonché dei possibili impegni sociali (rimborso di prestiti, ecc.) sottoscritti.

(8) Cfr il modulo n. A005/11 dell'Inps relativo alla Carta acquisti.

(9) Il coefficiente 120 è previsto per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B e C, escluse le categorie A/10 e C/1; 60 per i locali delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D; 40,8 per gli immobili delle categorie C7 (negozi e botteghe) ed E.

(10) Ricordiamo che in data 15 febbraio 1999 il Csa aveva inviato la seguente lettera (rimasta senza alcuna risposta) a Massimo Paci, Presidente dell'Inps, in cui venivano richieste «*iniziative dirette ad eliminare gli attuali privilegi che riguardano una parte consistente dei 30mila miliardi [di lire, n.d.r.] erogati ogni anno per l'integrazione al minimo delle pensioni e per l'utilizzo delle somme risparmiate per elevare le pensioni e gli assegni assistenziali da fame*». Al riguardo il Csa aveva precisato quanto segue: «*È estremamente grave che finora le proprietà di beni, compreso l'alloggio di proprietà, non siano state considerate come impedimenti all'erogazione di sussidi assistenziali. L'ultimo esempio negativo è quello del reddito minimo di inserimento concesso anche a chi è proprietario dell'appartamento in cui abita*».

(11) Da notare che in questi casi le spese riguardanti la manutenzione straordinaria sono a carico del soggetto che possiede la nuda proprietà.

(12) Per l'integrazione al minimo delle pensioni non si tiene conto della casa di abitazione, dei redditi che non pagano l'Irpef (trattamenti liquidati alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, le rendite Inail, le pensioni estere di natura risarcitoria), delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, dei trattamenti di fine rapporto e delle relative anticipazioni, nonché dell'importo della pensione stessa da integrare al minimo. Cfr. Bruno Benelli, "Pensione minima a chi non ha", *La Stampa*, 16 maggio 2011.

(13) Le pensioni e gli assegni sociali sono erogati ai cittadini italiani di età superiore ai 65 anni che hanno redditi (anno 2011) inferiori a euro 7.850,30 per i pensionati soli, ed euro 13.275,21 se coniugati. Non si tiene conto della casa di abitazione e relative pertinenze, nonché in genere delle altre franchigie.

(14) La persona con invalidità 100 per 100 che, come precisa la legge 18/1980, «*abbisogna di un'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*», riceve (importo del 2011) un'indennità denominata "di accompagnamento" di euro 487,39 al mese per le maggiori spese che sostiene rispetto ai cittadini privi di minorazioni. Si tratta molto spesso di soggetti con doppia incontinenza che necessitano di essere alzati, vestiti e imboccati. Si tratta dunque di una prestazione che, per i succitati soggetti, copre in misura molto parziale i costi necessari per la loro esistenza. Più accettabile è il medesimo importo di euro 487,39 erogato quale indennità di accompagnamento a chi «*è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore*» in quanto gode di una autonomia di gran lunga molto maggiore delle persone non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

(15) Questo capitolo è stato tratto in larga misura dal "Memoriale delle vittime dell'emarginazione sociale", inserito nel sito www.fondazionepromozionesociale.it.

(16) Al convegno di Torino del 12 dicembre 1989, organizzato dal Csa, Mons. Giovanni Nervo, a quel tempo Coordinatore nazionale della Conferenza episcopale italiana per i rapporti Chiesa-territorio e Presidente della Fondazione Zancan, nella relazione sui "Principi etico-sociali sulle privatizzazioni delle Ipab", aveva affermato che «*il primo principio etico equivalente per i credenti ad un comandamento di Dio: non rubare. I patrimoni delle Ipab sono stati donati da privati cittadini per i poveri. Prima che fossero donati erano di proprietà dei privati, dopo che sono stati donati sono diventati proprietà dei poveri. Questo principio rimane qualunque siano state le vicissitudini storiche e giuridiche*».

(17) Cfr. Maria Grazia Breda, Donata Nova Micucci e Francesco Santanera, *La riforma dell'assistenza e dei servizi sociali. Analisi della legge 328/2000 e proposte attuative*, Utet Libreria, 2001.

INTERROGAZIONE CONTRO IL DISEGNO DI LEGGE-DELEGA DEL GOVERNO

(Articolo tratto dal n. 175, 2011 della rivista Prospettive assistenziali)

Riportiamo il testo dell'interrogazione n. 458 presentata il 20 luglio 2011 al Consiglio regionale del Piemonte dai Consiglieri Eleonora Artesio, Mercedes Bresso, Andrea Buquicchio, Monica Cerutti, Mauro Laus, Angela Motta, Giovanna Pentenero, Tullio Ponso e Giacomino Taricco. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2011 è stato depositato alla Camera dei Deputati il 29 luglio 2011 e reca il n. 4655.

Oggetto: Riordino della spesa in materia sociale. Delega al Governo

Premesso che:

il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno 2011, ha licenziato la bozza di disegno di legge che attribuisce al Governo la delega per la riforma fiscale e assistenziale. La riforma assistenziale è anticipata nella seconda parte (articolo 10).

La lettura svela che non si tratta della formulazione attesa dei livelli essenziali di prestazioni sociali (Leps) bensì di interventi di riordino della spesa in materia sociale.

I cardini, ovvero principi generali, riguardano:

- a) la revisione dell'Isee (Indicatore situazione economica equivalente), con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare;
- b) il riordino dei criteri, compresi invalidità e reversibilità, reddituali e patrimoniali per l'accesso alle prestazioni socioassistenziali;
- c) l'armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno;
- d) l'istituzione per l'indennità di accompagnamento di un fondo per l'indennità sussidiaria alla non autosufficienza;
- e) la carta acquisti da trasferirsi come gestione ai Comuni;
- f) nuove competenze per Inps, cui verrebbero attribuite le erogazioni assistenziali, se di carattere monetario.

Seppure l'iter sia appena avviato, preoccupano alcune scelte già contenute nei principi. In particolare è ambigua la definizione di riordino dei requisiti reddituali e patrimoniali, in ispecie se correlata al comma 3 dello stesso articolo ove ci si riferisce alla gestione integrata dei servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali.

Il dubbio fondato è che il Governo possa rivedere i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000. Il riferimento alla valutazione reddituale e patrimoniale del nucleo appare fin da ora volto a rivedere le regole della compartecipazione (decreto legislativo 109/1998).

È opportuno ricordare, a questo proposito, che già ora i congiunti conviventi con persone assistite sono obbligati a contribuire alle spese per le prestazioni socio assistenziali domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

Mentre ai sensi dell'articolo 25 della legge 328/2000 e del comma 2 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000 le persone colpite da malattie o da

handicap gravemente invalidanti, devono contribuire alle spese socio sanitarie nei limiti delle loro **personali risorse economiche**.

Ne consegue ad esempio il pagamento della quota alberghiera per le cure socio sanitarie residenziali. Si ricorda qui il comma 2 ter, articolo 3 decreto legislativo 109/1998: *«limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave (...) nonché a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti (...) le disposizioni del presente decreto si applicano (...) al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito»*.

La Regione Piemonte, coerentemente con i decreti legislativi citati e con le sentenze e le ordinanze confermatrice dei Tar e del Consiglio di Stato ha normato la compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 1/2004 mediante la delibera della Giunta regionale 37/2007.

Il Consiglio regionale,

- ribadisce il diritto soggettivo stabilito dai Livelli essenziali di assistenza alle cure socio-sanitarie e, nel caso di cronicità da non autosufficienza e di handicap in situazioni di gravità, la compartecipazione alle spese per le prestazioni socio sanitarie domiciliari, semiresidenziali o residenziali sulla base dell'esclusiva capacità economica della persona malata e non del nucleo familiare.

Vale la pena di ricordare che le persone con handicap grave prive di risorse economiche impossibilitate a svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua ricevono attualmente la pensione mensile di euro 260,67 e, qualora siano non deambulanti e/o necessitino di essere assistiti 24 ore su 24 non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ricevono l'indennità di accompagnamento di euro 487,39 e cioè circa 16 euro al giorno.

Vale la pena di ricordare che nel documento "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale e diffuso nell'ottobre 2000, viene affermato che *«nel 1999, 2 milioni di famiglie sono scese sotto la soglia di povertà, a fronte del carico di spesa sostenuta per la "cura" di un componente affetto da una malattia cronica»*.

Questa situazione si è attenuata a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, ma continua a destare preoccupazioni come ricordano i diversi rapporti del Ceis Sanità sugli impoverimenti delle famiglie conseguenti all'assunzione del carico di cura per persone colpite da patologie o da handicap invalidanti e da non autosufficienza, causati dalla mancanza di interventi o dal ritardo degli stessi di Asl e dei Comuni;

- dispone l'invio del presente ordine del giorno alle competenti commissioni della Camera, ove il disegno di legge del Consiglio dei Ministri dovrà essere formalmente depositato e discusso per poi essere approvato dai rami del Parlamento;

- chiede al Presidente del Consiglio regionale di trasmettere il presente ordine del giorno ai Presidenti degli altri Consigli regionali e impegna la Giunta regionale, attraverso i propri rappresentanti nella Conferenza delle Regioni, a promuovere l'ordine del giorno e a richiedere un pronunciamento analogo alla Conferenza delle Regioni.

Per approfondimenti consultare il sito:

www.fondazionepromozionesociale.it